VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 138

5-03676 Lovecchio: Iniziative volte a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini nell'esercizio dei poteri di accertamento fiscale 138

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 141

5-02454 Casu: Rafforzamento dell'organico della Guardia di Finanza, anche mediante proroga dei termini della graduatoria del concorso pubblico per allievi finanzieri dell'anno 2022 . 139

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 144

5-03554 Casu: Iniziative volte al potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate 139

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 145

5-03682 Centemero: Interventi volti a chiarire la rilevanza fiscale delle permute tra criptovalute e altre criptoattività 140

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03676 Lovecchio: Iniziative volte a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini nell'esercizio dei poteri di accertamento fiscale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo *(vedi allegato 1)*.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), replicando, auspica che – come sembra anche evincersi dalla risposta del Governo – vengano al più presto intraprese le opportune iniziative per modificare le modalità di accesso degli organismi accertatori presso le sedi aziendali. Ricorda infatti che la sentenza della CEDU stigmatizza l'eccessiva in-

vasività dei controlli fiscali svolti dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.

Pur riconoscendo l'importanza dell'attività di accertamento quale strumento primario di contrasto all'evasione fiscale, ritiene tuttavia che l'operato degli organismi accertatori non debba trascendere specifici limiti, individuati dalla Corte medesima.

In conclusione, accogliendo con favore la risposta del Governo, si riserva di valutare le future linee di azione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza in ordine alle modalità di accesso alle aziende.

5-02454 Casu: Rafforzamento dell'organico della Guardia di Finanza, anche mediante proroga dei termini della graduatoria del concorso pubblico per allievi finanzieri dell'anno 2022.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui tuttavia non condivide i contenuti. Infatti ritiene che l'interrogazione presentata dimostri chiaramente che esistono impellenti esigenze di rafforzamento dell'organico del corpo della Guardia di Finanza. Alla luce di tale considerazione, sottolinea che pur non potendosi prevedere un obbligo avente ad oggetto l'assunzione degli idonei non vincitori per il concorso pubblico bandito il 2 dicembre 2022 per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri, sarebbe certamente utile procedere ad uno scorrimento della relativa graduatoria, rispondendo, in tal modo, tempestivamente, all'attuale fabbisogno di nuove energie. Evidenzia che un simile intervento darebbe soddisfazione non tanto ad una richiesta dell'opposizione, quanto ad un bisogno di cui l'intero Paese è portatore. A tale riguardo, afferma che il Partito Democratico ha presentato delle proposte di legge direttamente volte al superamento delle norme che impediscono lo scorrimento delle graduatorie e fungono in tal modo da ostacolo per lo sviluppo del Paese.

Conclusivamente, pur qualificando la postura assunta dal Governo perentoria e netta, auspica che l'interrogazione svolta sia funzionale a stimolare un intervento sul punto, nella speranza che possa essere rivolta una speciale attenzione, se non all'intero assetto della pubblica amministrazione, quantomeno al settore delle Forze dell'ordine.

5-03554 Casu: Iniziative volte al potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta fornita, riconosce innanzitutto come l'Agenzia delle entrate, negli ultimi anni, abbia proceduto allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi, assumendo pertanto, secondo un metodo che reputa utile e capace di rispondere ai problemi cruciali dell'Italia, anche gli idonei non vincitori. Cionondimeno, ribadisce che la stella polare che deve guidare le pubbliche amministrazioni che bandiscono concorsi è la capacità di rispondere tempestivamente al fabbisogno reale di personale mediante le risorse concretamente disponibili in un dato momento.

Per quanto riguarda, in particolare, l'Agenzia delle entrate, afferma che, pur prospettandosi un nuovo concorso nel 2025, il tempo necessario per lo svolgimento delle relative procedure non consente, a suo avviso, di rispondere con la necessaria tempestività alle esigenze attuali di rafforzamento dell'organico. Ritiene, dunque, più utile procedere ad un immediato scorrimento delle graduatorie degli ultimi concorsi, circostanza che non ostacolerebbe nuove procedure concorsuali. Queste si rendono in ogni caso necessarie per fare fronte anche al forte *turn over* di personale che ci si aspetta nei prossimi anni, essendosi stimato che entro il 2033 circa 1 milione di dipendenti pubblici andrà in quiescenza. Sottolinea, inoltre, che le differenze di punteggio tra i vincitori di concorso e gli idonei non vincitori sono minime e non giustificano una differenza qualitativa tra gli stessi, sottolineata, invece, dalla rappresentante del Governo nella sua risposta. Conclude, pertanto, sollecitando il Governo

ad uno scorrimento delle graduatorie di concorso attualmente disponibili, che ritiene senz'altro possibile nell'attuale quadro normativo.

5-03682 Centemero: Interventi volti a chiarire la rilevanza fiscale delle permute tra criptovalute e altre criptoattività.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo *(vedi allegato 4)*.

Giulio CENTEMERO (LEGA), nel replicare, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta sufficientemente chiara.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03676 Lovecchio: Iniziative volte a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini nell'esercizio dei poteri di accertamento fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti si riferiscono a notizie di stampa secondo cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) avrebbe emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia in merito ai poteri di accertamento fiscale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Segnatamente, gli Onorevoli chiedono di sapere « se il Governo sia a conoscenza della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che avrebbe condannato l'Italia per la presunta violazione dei diritti fondamentali nell'ambito delle verifiche fiscali; quali siano le iniziative che il Governo intende intraprendere per conformarsi alla decisione della Cedu e se sia prevista una revisione normativa per limitare i poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; se siano state già avviate interlocuzioni con gli organi europei per evitare possibili sanzioni e per garantire un equilibrio tra la necessità di contrastare l'evasione fiscale e la tutela dei diritti dei contribuenti; se non ritenga necessario, nell'ottica di realizzare un "fisco amico", adottare iniziative, anche di carattere normativo, per migliorare il rapporto tra Stato e contribuente, semplificando le procedure di verifica fiscale e promuovendo meccanismi di collaborazione anziché di repressione. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La sentenza cui fa riferimento l'Onorevole interrogante sembrerebbe essere la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. and Others v. Italy, n° 36617/18, del 6 febbraio 2025, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione, sul presupposto che l'ordinamento interno non fornisca garanzie adeguate in relazione alle attività svolte dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate nel corso delle verifiche fiscali presso società, imprese individuali o studi professionali.

Si osserva, anzitutto, che la sentenza della CEDU non ha ad oggetto « i poteri di accertamento fiscale » dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, ma esclusivamente la portata della discrezionalità conferita dalla normativa di riferimento alle autorità nazionali relativamente alle condizioni da osservare ai fini degli accessi e delle ispezioni durante le attività istruttorie nel luogo di esercizio dell'attività economica del soggetto controllato.

La sentenza, inoltre, ha rilevato la necessità di introdurre una forma di riesame dell'atto autorizzativo in modo da offrire un'ulteriore garanzia di tutela dei contribuenti durante o al termine delle attività di accesso.

Sul tema si osserva che, come disposto dall'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione, lo Stato convenuto rimane, in linea di principio, libero di scegliere i mezzi con cui adempiere gli obblighi derivanti dall'impegno degli Stati contraenti a rispettare la sentenza definitiva della Corte, adottando le misure generali appropriate al fine di allineare la sua legislazione e la sua prassi alle conclusioni della Corte.

In tale contesto, le soluzioni che saranno adottate dovranno essere compatibili con « le conclusioni e lo spirito » enunciati nella sentenza stessa e dovranno essere, chiaramente e necessariamente, disciplinate nel quadro normativo e giuridico

interno, contemperando l'adozione di tali soluzioni con la capacità dell'Amministrazione finanziaria di individuare e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi.

A tale riguardo, si rappresenta che, nelle conclusioni della sentenza, vengono affermati i seguenti principi:

« la Corte ritiene che la maggior parte delle misure necessarie siano già previste dalla normativa nazionale, in particolare dagli articoli 12 e 13 della legge n. 212/2000 ma i principi generali enunciati in tale normativa devono essere attuati mediante norme specifiche nel diritto interno, mentre la giurisprudenza dovrebbe essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte »;

« il quadro giuridico interno, se necessario anche mediante pertinenti indicazioni di prassi amministrativa, dovrebbe indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco e controlli fiscali sui locali commerciali e sui locali adibiti ad attività professionali (confronta paragrafo 97 sopra). Il rigore dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tener conto del fatto che, nell'ambito fiscale, considerazioni di efficienza potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari (vedi punto 99 sopra). Tuttavia, il quadro giuridico interno dovrebbe imporre alle autorità nazionali l'obbligo di fornire una motivazione e di giustificare di conseguenza la misura in questione alla luce di tali criteri (confronta paragrafo 113 sopra). Anche se, in materia fiscale, i controlli e le verifiche possono andare oltre la mera verifica della contabilità obbligatoria (confronta paragrafo 118 di cui sopra), dovrebbero essere stabilite garanzie per evitare l'accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l'uso di documenti e oggetti non connessi con l'obiettivo della misura in questione, fatto salvo l'esercizio del potere delle autorità di avviare procedimenti amministrativi separati o, se del caso, procedimenti penali »;

« il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata ».

Tanto premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate sta effettuando gli approfondimenti necessari, anche congiuntamente con il Corpo della Guardia di finanza, al fine di elaborare opportune indicazioni operative per gli operatori del controllo, finalizzate a dare attuazione ai principi affermati dalla CEDU, nonché di fornire il proprio eventuale contributo tecnico per interventi normativi.

Quanto all'ulteriore richiesta avanzata dagli Onorevoli interroganti – concernente l'opportunità, nell'ottica di realizzare un « fisco amico », di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per migliorare il rapporto tra Stato e contribuente, semplificando le procedure di verifica fiscale e promuovendo meccanismi di collaborazione anziché di repressione – si ricorda che, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 9 agosto 2023, n. 111, sono stati emanati i decreti legislativi che hanno realizzato una riforma fiscale orientata proprio al miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente.

In particolare, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha apportato sostanziali modifiche allo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) ampliando, ad esempio, l'ambito applicativo del contraddittorio preventivo. In dettaglio, l'articolo 6-*bis* della citata legge n. 212 del 2000 prevede che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno l'obbligo di instaurare, a pena di annullabilità, un contraddittorio informato ed effettivo con riguardo a « tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ».

Inoltre, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, contenuti nell'articolo 17 della citata legge n. 111 del 2023, il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha in-

trodotto disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, con l'obiettivo di razionalizzare l'intero sistema degli accertamenti tributari in un'ottica di incentivazione dell'adempimento spontaneo e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l'introduzione di norme di tipo procedurale, che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l'introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti come il sopracitato concordato preventivo biennale.

Infine, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 ha recato disposizioni volte a potenziare il regime di adesione volontaria all'istituto dell'adempimento collaborativo, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, e diretto ai contribuenti di maggiori dimensioni. In sintesi, il regime dell'adempimento collaborativo garantisce una interlocuzione costante e preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. L'istituto persegue, dunque, l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

ALLEGATO 2

5-02454 Casu: Rafforzamento dell'organico della Guardia di Finanza, anche mediante proroga dei termini della graduatoria del concorso pubblico per allievi finanzieri dell'anno 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel sottolineare i fondamentali compiti svolti dal personale della Guardia di finanza, fanno presente come il Corpo necessiti di un rafforzamento di organico anche alla luce di quanto affermato dal Comandante generale della Guardia di finanza il quale, nel corso dell'audizione svoltasi in Commissione difesa della Camera dei deputati il 21 marzo 2023, ha sottolineato la grave carenza di organico, pari a circa seimila unità di personale in meno rispetto alla forza prevista.

Tenuto conto che nel dicembre 2022 è stato pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri – anno 2022, le cui graduatorie finali, pubblicate il 14 luglio 2023, evidenziano un totale tra vincitori ed idonei non vincitori pari a 1958, gli Interroganti chiedono di sapere se si intendano adottare iniziative « affinché la graduatoria citata sia prorogata per evitare che vengano perdute risorse umane preparate ed importanti per il nostro Paese, e utilizzate, tramite scorrimento integrale degli idonei, in modo da rafforzare in tempi rapidi l'organico della Guardia di finanza. ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di finanza, rappresenta come l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995, recante « Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza », prevede che le graduatorie redatte al termine dei concorsi per il reclutamento del ruolo di base cessino di avere validità decorso il termine di trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, nel caso di specie iniziato il 14 luglio 2023, all'esito della procedura concorsuale relativa all'arruolamento di n. 1.410 allievi finanzieri – anno 2022.

Pertanto, sulla base del quadro normativo sopra esposto, non è ammesso lo scorrimento delle graduatorie relative al concorso in argomento.

ALLEGATO 3

5-03554 Casu: Iniziative volte al potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO 2024-2026) dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito del quale viene rilevato come, nonostante le immissioni di personale effettuate nel 2023 all'esito delle procedure concorsuali bandite negli anni precedenti, permanga l'esigenza sia di potenziare ulteriormente i settori strategici dell'Agenzia, sia di sviluppare i settori di supporto alle attività istituzionali. Ciò anche al fine di compensare le consistenti cessazioni di personale registrate negli ultimi anni.

A parere degli Interroganti, attingendo alle graduatorie di concorsi già banditi, esisterebbe un importante numero di idonei preparati e pronti a prendere servizio rapidamente, che potrebbero contribuire a rafforzare sin da subito – anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi – la complessa struttura dell'Agenzia.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se si « intenda(no) adottare iniziative, anche di carattere normativo, che permettano in tempi brevi il potenziamento dell'organico con l'assunzione di personale favorendo allo scopo anche lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità. ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa, anzitutto, presente che gli Onorevoli interroganti citano nelle premesse dati relativi all'organico dell'Agenzia non più attuali.

Tali dati, infatti, risalgono al 31 dicembre 2023 e, dopo le assunzioni effettuate nel 2024 e la ridefinizione dell'organico (anche a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), la situazione al 31 dicembre 2024 risulta cambiata, come dal prospetto che segue:

LIVELLO	Organico rideterminato	Personale al 31/12/2024	Differenza
Area Funzionari	33.332	26.478	6.854
Area Assistenti	8.444	7.841	603
Area Operatori	185	211	-26
TOTALI	41.961	34.530	7.431

Il personale non dirigenziale dell'Agenzia, a fronte delle entrate e delle uscite nel 2024, è quindi passato da 29.154 a 34.530 unità.

Il piano assunzionale dell'Agenzia nei prossimi anni prevede, comunque, il reclutamento tramite nuovi concorsi per circa 5.000 unità.

Con riferimento a quanto specificamente richiesto dagli Interroganti, si precisa che gli ultimi concorsi espletati dall'Agenzia sono stati quelli per il reclutamento di 530 funzionari addetti ai servizi di pubblicità immobiliare (SPI) e di 3.970 funzionari tributari.

In entrambi i casi, inizialmente, i posti sono stati incrementati (da 530 a 538 e da 3.970 a 4.271), mentre successivamente è stato predisposto uno scorrimento della graduatoria degli idonei, con l'assunzione di ulteriori 153 unità per il primo concorso e 1.745 per il secondo.

A fronte di tali scorrimenti la graduatoria del concorso per funzionari SPI si è esaurita del tutto.

Per quanto riguarda i 4.575 idonei ancora presenti nelle graduatorie del concorso elevato a 4.271 unità, occorre evidenziare che gli stessi, al netto delle assunzioni dei vincitori e degli idonei (per un totale di 6.056 unità), ricoprono le ultime posizioni in graduatoria.

Nel nuovo PIAO 2025-2027, in corso di predisposizione, saranno previsti nuovi concorsi finalizzati a reclutare candidati in possesso dei profili professionali così come individuati a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento professionale avvenuto con atto n. 281537 del 2 luglio 2024.

Inoltre, si evidenzia che l'Agenzia, dal 2023, persegue la strategia di pubblicare con periodicità annuale un bando di concorso per funzionari tributari, al fine di consentire un reclutamento costante e regolare dei candidati migliori.

L'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per 3.970 funzionari tributari – dalla quale, come detto, sono stati già assunti 4.271 vincitori, oltre a 1.745 idonei – comporterebbe la scelta di preferire chi si è collocato nelle ultime posizioni in graduatoria rispetto a chi si collocherà tra le prime posizioni del prossimo concorso previsto per il 2025, precludendo ai prossimi laureati l'occasione di partecipare alla procedura selettiva.

ALLEGATO 4

5-03682 Centemero: Interventi volti a chiarire la rilevanza fiscale delle permute tra criptovalute e altre criptoattività.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, premesso che il regolamento (UE) 2023/1114, Titoli III-IV, (cosiddetto Regolamento MiCA) traccia, all'interno della macrocategoria delle cosiddette « *stablecoin* » la differenza fra i *token* collegati ad attività (« *asset referenced token* ») e i *token* di moneta elettronica (« *e-money token* »), ricordano come l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, abbia fornito specifiche indicazioni circa la rilevanza dei redditi realizzati per mezzo di cripto-attività.

Risulterebbe quindi opportuno chiarire se, in base alla citata circolare n. 30/E del 2023, siano fiscalmente rilevanti le sole permute fra criptovalute e *stablecoin* rientrati nella definizione di *e-money token* di cui al Regolamento MiCA, o anche le permute fra criptovalute e *stablecoin* che presentino eguali caratteristiche e funzioni rispetto a quelle definite come *e-money token* dal Regolamento MiCA, pur non potendo essere qualificate tali.

Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se non si convenga « sulla necessità di adottare in tempi rapidi uno o più provvedimenti (...) atti a chiarire quanto esposto in premessa. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, e ricordato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E del 2023, le criptoattività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga (« *distributed ledger technologies* », « DLT »).

Le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:

« *unbacked crypto-assets* », cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (esempio *bitcoin*, ma potrebbero essere ricomprese anche le cosiddette « *stablecoins algoritmiche* », il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato);

« *asset linked stablecoins* », cripto-attività garantite da attività sottostanti (esempio valute ufficiali, crediti, merci, eccetera) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (esempio euro o dollari), un bene specifico o un *pool* o paniere di attività.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni *software* come la *blockchain*. Pertanto, tali « attività » hanno natura esclusivamente « digitale » essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in « portafogli elettronici » (cosiddetti « *wallet* »).

In questo quadro, il Regolamento n. 2023/1114 UE (MiCA), ha introdotto, nell'Unione europea, una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi « di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica, di *token* collegati ad attività e di *token* di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ».

Il Regolamento MiCA classifica le cripto-attività, che rientrano nel suo ambito ap-

plicativo, in tre categorie principali: i *token* legati ad altri *asset* (*asset-referenced token*, ART), i *token* di moneta elettronica (*electronic money token*, EMT) e gli altri *token*, categoria generale comprendente i *token* di utilità e altre cripto-attività che non si qualificano come ART o EMT e forniscono l'accesso digitale a un prodotto o servizio specifico.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento MiCA per « *token* collegato ad attività » si intende « un tipo di cripto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali ». Si tratta, nella sostanza, di *stablecoin* che, al fine della stabilizzazione del valore, fanno riferimento al valore di altri *asset* come materie prime, valute o altre cripto-attività.

Il medesimo articolo 3, inoltre, per « *token* di moneta elettronica », intende « un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale ». Si tratta di una forma di *stablecoin* agganciata al valore di una singola valuta fiat, come, ad esempio, l'euro. Gli EMT, dunque, nella sostanza, puntano ad avere la stessa stabilità di una valuta elettronica emessa da una banca.

Viceversa, il Regolamento MiCA non contiene una definizione di cripto-valuta.

Con riferimento al trattamento fiscale della permuta tra cripto-attività, l'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del TUIR, prevede che « Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni ».

In proposito, l'Agenzia delle entrate, con la più volte richiamata circolare n. 30/E del 2023, ha chiarito che la permuta tra una cripto-valuta e un *e-money token*, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, è fiscalmente rilevante. Invece, la permuta tra cripto-valute e *asset-referenced-token*, mancando, per questi ultimi, sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente rilevante. Pertanto, qualora il detentore della *stablecoin* non abbia il diritto di credito al valore nominale nei confronti dell'emittente, l'eventuale permuta della stessa con una cripto-valuta non costituisce una fattispecie realizzativa.

Le norme sui *token* collegati ad attività e sui *token* di moneta elettronica del regolamento MiCA sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024, pertanto, i requisiti delle specifiche *stablecoin* devono essere esaminati alla luce di tali disposizioni e della regolamentazione di attuazione degli Stati delle società emittenti.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate segnala che, sull'argomento, è in corso di predisposizione un documento di prassi, volto a fornire i chiarimenti richiesti, che tiene conto delle richiamate modifiche normative.